



# Regolamento interno in materia di

## **WHISTLEBLOWING**

*(Sistema di Segnalazione di illeciti)*

Delibera del Consiglio di Amministrazione del 18/12/2015

Aggiornato dal CdA dello 08/06/2019

Aggiornato dal CdA del 4/3/2022

**Aggiornato dal CdA del 18/ 07 / 2023**

## Indice

1. Premessa
2. Scopo e ambito di applicazione
  - 2.1. Scopo
  - 2.2. Ambito di applicazione
    - 2.2.1. Ambito di applicazione soggettivo
3. Limitazioni del perimetro oggettivo delle segnalazioni
4. Definizioni
5. Ruoli e Responsabilità
  - 5.1. Responsabile della Funzione Internal Audit
  - 5.2. Responsabile della Funzione Compliance
  - 5.3. Responsabile della Funzione Antiriciclaggio
  - 5.4. Organismo di Vigilanza
  - 5.5. Altri istruttori della segnalazione
6. Normativa di riferimento
7. Soggetti segnalanti e altri destinatari delle misure di protezione
  - 7.1. Soggetti segnalanti (whistleblower)
  - 7.2. Altri soggetti destinatari delle misure di protezione
8. I canali di segnalazione e le modalità di segnalazione
  - 8.1. La segnalazione interna: il Modello organizzativo definito da Banca Etica
    - 8.1.1. Strumenti supporto del processo: la Piattaforma informatica
    - 8.1.2. Forme e caratteristiche della segnalazione
    - 8.1.3. I destinatari della segnalazione interna
    - 8.1.4. Le fasi di gestione della segnalazione
  - 8.2. La segnalazione esterna: il canale ANAC/AAI
9. Garanzie e misure di protezione del segnalante
  - 9.1. Diritto di riservatezza
  - 9.2. Divieto di ritorsione
  - 9.3. Trattamento dei dati personali
10. Sanzioni
11. Formazione
12. Adozione del Regolamento e successivi aggiornamenti
13. Allegati

## Versione del Documento

Versione	Data di Decorrenza	Data di delibera	Stato <i>(in essere, abrogato, ...)</i>
2	19/07/2023	18/07/2023	In essere
1	09/03/2023	07/03/2023	Abrogato

## Visti versione vigente

Funzione/Ufficio	Data	Attività	Note
Ufficio Organizzazione, Processi e Normativa Interna	13/07/2023	Verifica	Favorevole
Funzione Compliance	14/07/2023	Parere	Favorevole
Funzione Risk Management	17/07/2023	Visto	
Funzione Antiriciclaggio	17/07/2023	Parere	Favorevole
Data Protection Officer - tramite Ufficio Organizzazione, Processi e Normativa Interna	n.d.		
Direzione Generale	14/07/2023	Parere	Favorevole
Comitati Endoconsiliari	n.d.		

# 1. Premessa

In linea con la *governance* aziendale basata su fiducia, trasparenza ed integrità, BANCA ETICA incentiva la collaborazione dei propri lavoratori e di soggetti terzi, ai fini dell'emersione di fenomeni illeciti, fraudolenti o sospetti e di qualsiasi altra irregolarità o condotta non conforme alla legge, alle norme disciplinanti l'attività bancaria, i servizi di investimento, la responsabilità amministrativa degli enti, il contrasto al riciclaggio e al finanziamento al terrorismo, nonché alle norme previste dal Codice Etico.

A tal fine, conformemente a quanto disposto dalla normativa in vigore, la Banca ha redatto il presente Regolamento (approvato dal Consiglio di Amministrazione della Banca con delibera del 18 luglio 2023) con l'intento di consentire al Personale della Banca e a tutte le Terze Parti che operano direttamente o indirettamente per conto di essa di segnalare violazioni di disposizioni normative che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'organizzazione, garantendo riservatezza e protezione da qualsiasi forma di discriminazione o ritorsione a chi effettua le segnalazioni e definendo le procedure da seguire per la gestione delle segnalazioni e delle indagini.

Inoltre, tale Regolamento integra il Codice Etico di Banca Etica, il Modello Organizzativo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e ogni altra disposizione in materia di prevenzione della criminalità d'impresa. Per questo, la presente disciplina si collega al tema della gestione delle informazioni all'interno degli enti e trova collocazione nell'ambito degli strumenti di controllo interno in funzione di prevenzione delle condotte illecite.

Per garantirne la diffusione, il Regolamento è reso facilmente disponibile e consultabile nelle seguenti modalità:

- tramite esposizione nei luoghi di lavoro;
- tramite Intranet aziendale  
<https://bedesk.bancaetica.coop/portal/index.html#/content-view/16588> per i dipendenti e collaboratori;
- tramite sito internet aziendale (link <https://www.bancaetica.it/>), per tutti i soggetti interessati.

## 2. Scopo e ambito di applicazione

### 2.1. Scopo

Scopo del presente Regolamento è quello di fornire uno strumento di regolamentazione utile a definire i ruoli e le responsabilità dei soggetti coinvolti nelle attività di ricezione di segnalazioni, nonché le norme comportamentali e le modalità operative di esecuzione dell'attività di gestione delle segnalazioni, in applicazione delle disposizioni normative emanate dai Paesi dell'Unione Europea che abbiano recepito ed attuato la Direttiva UE 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e ogni altra norma applicata nei Paesi nei quali opera la Banca.

E' infatti obiettivo di tale Regolamento quello di disciplinare i principi e le regole cui deve attenersi la Banca nella gestione delle segnalazioni, ispirati alla garanzia della riservatezza ed alla protezione del soggetto segnalante da qualsiasi forma di discriminazione o ritorsione, oltre al rispetto delle disposizioni normative in materia di protezione dei dati personali.

In particolare, la presenta normativa ha l'obiettivo di definire:

- chi sono i soggetti che possono effettuare una segnalazione e le forme di tutela previste nei confronti degli stessi;
- gli organi e le funzioni coinvolte nella gestione delle segnalazioni, descrivendo i relativi ruoli e responsabilità;
- i canali posti a disposizione del segnalante volti a denunciare presunte anomalie o violazioni effettuate da dipendenti, membri degli organi sociali o terzi;
- il perimetro oggettivo e il contenuto della segnalazione;
- le modalità di gestione della segnalazione;
- le modalità di comunicazione al segnalante e al segnalato sullo stato di avanzamento della valutazione della segnalazione;
- le modalità di conservazione e archiviazione dei documenti.

I soggetti coinvolti nelle attività sopra elencate e meglio descritti nel paragrafo 6 del presente Regolamento sono obbligati ad osservare le norme comportamentali e procedurali definite nel presente documento. Ogni eventuale scostamento dall'effettiva operatività del Regolamento è passibile di sanzione.

## 2.2. Ambito di applicazione

### 2.2.1. Ambito di applicazione soggettivo

Il presente Regolamento si applica a tutto il Personale di Banca Etica, sia alle Terze Parti che operano direttamente o indirettamente per conto della Società e delle sue succursali, italiane e spagnole.

### 2.2.2. Ambito di applicazione oggettivo

Banca Etica considera segnalazioni rilevanti, ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, in via tassativa, **comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società di cui si sia venuti a conoscenza nel contesto lavorativo**, e che consistono in:

**A. violazioni di disposizioni nazionali ed europee che consistono in illeciti riguardanti i seguenti settori <sup>1</sup>:**

- i. appalti pubblici;
- ii. servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- iii. sicurezza e conformità dei prodotti;
- iv. sicurezza dei trasporti;
- v. tutela dell'ambiente;
- vi. radioprotezione e sicurezza nucleare;
- vii. sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
- viii. salute pubblica;
- ix. protezione dei consumatori;
- x. tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi

**B. violazioni di disposizioni europee che consistono in:**

- xi. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- xii. atti ed omissioni riguardanti il mercato interno<sup>2</sup>;

---

<sup>1</sup> Si tratta di tutti quegli illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati negli atti elencati nell'allegato al d.lgs.24/2023 o degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937.

<sup>2</sup> Rientrano in tale ambito le violazioni delle norme dell'Unione in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società.

xiii. atti e comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni degli atti dell'Unione nei settori sopra richiamati

**C. violazioni di disposizioni nazionali che consistono in:**

xiv. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;

xv. condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001 o violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da Banca Etica ai sensi del d.lgs.231/2001;

**D. violazioni di disposizioni interne, quali:**

xvi. Codice Etico;

xvii. Contratti collettivi nazionali e, più in generale, della regolamentazione interna (procedure, policy, istruzioni operative, ecc).

### 3. Limitazioni del perimetro oggettivo delle segnalazioni

Sono previste limitazioni del perimetro applicativo dell'ambito oggettivo delle segnalazioni.

**Va ricordato, anzitutto, che le segnalazioni fondate su sospetti non fondati o voci inerenti fatti personali non costituenti illecito sono escluse dal perimetro del presente Regolamento.** Ciò in quanto è necessario sia tenere conto anche dell'interesse dei terzi oggetto delle informazioni riportate nella segnalazione, sia evitare che la Società svolga attività ispettive interne che rischiano di essere poco utili e comunque dispendiose.

Nel campo di applicazione del presente Regolamento NON sono comprese, altresì:

1. le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
2. alle segnalazioni di violazioni che sono già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali riguardanti servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell'ambiente o da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea nei medesimi ambiti (il dettaglio delle normative é contenuto nell'allegato al d.lgs. 24/2023, Parte II);

3. alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Un'ulteriore limitazione del perimetro applicativo riguarda specifiche disposizioni nazionali o dell'Unione europea in materia di:

4. informazioni classificate;
5. segreto professionale forense e medico<sup>3</sup>;
6. segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali;
7. materia di procedura penale.

---

<sup>3</sup> E' prevista la protezione della riservatezza delle comunicazioni tra gli avvocati e i loro clienti («segreto professionale forense») prevista dal diritto nazionale e, ove applicabile, dal diritto dell'Unione, in conformità della giurisprudenza della Corte. Inoltre, non deve essere pregiudicato l'obbligo di mantenere la natura riservata delle comunicazioni tra prestatori di assistenza sanitaria, compresi i terapisti, e i loro pazienti, nonché la riservatezza delle cartelle cliniche («riservatezza medica»), come previsto dal diritto nazionale e dell'Unione.



## 4. Definizioni

Termine	Descrizione
<b>Violazione</b>	I comportamenti, gli atti o le omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Banca e che sono dettagliati nel paragrafo <b>2.2.2 (Ambito di applicazione oggettivo)</b>
<b>Segnalante, persona segnalante o Whistleblower</b>	La persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo, nell'espletamento di attività lavorative o professionali, presenti o passate, attraverso le quali la persona ha acquisito informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni
<b>Segnalazione</b>	La comunicazione scritta o orale, effettuata nelle modalità descritte del presente Regolamento, contenente informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero esser commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante intrattiene un rapporto giuridico, ovvero ogni altro elemento riguardante condotte volte ad occultare tali violazioni
<b>Piattaforma</b>	Sistema informatico che rappresenta lo strumento per la ricezione e la gestione delle Segnalazioni, con caratteristiche tecniche idonee a tutelare la riservatezza dell'identità del Segnalante
<b>Persona coinvolta</b>	La persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente
<b>Facilitatore</b>	La persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata
<b>Gestore Diretto (Soggetto Ricevente o Destinatario della segnalazione)</b>	Il soggetto preposto alle attività di ricezione, esame e valutazione delle segnalazioni, nonché alle comunicazioni con il Segnalante. La Banca ha attribuito il ruolo di responsabile del sistema interno di segnalazione al <b>Responsabile della Funzione Internal Audit</b> ,

	come riportato nel paragrafo 5.1
<b>Gestore Alternativo (o Funzione di riserva)</b>	<p>Il soggetto a cui compete la gestione delle Segnalazioni qualora il Ricevente sia il presunto responsabile o sia in conflitto di interesse rispetto al contenuto di una specifica Segnalazione, tale da compromettere l'imparzialità di giudizio.</p> <p>La Banca ha attribuito il ruolo di Funzione di riserva al <b>Responsabile della Funzione Compliance</b>, come riportato nel paragrafo 5.2</p>
<b>Istruttore</b>	<p>Il referente aziendale o altro soggetto competente, individuato dalla Banca, che può intervenire nella fase di istruttoria della segnalazione per fornire il proprio supporto al Gestore Diretto o Alternativo nell'espletamento delle attività di verifica delle informazioni oggetto di segnalazione.</p> <p>Gli istruttori sono indicati nei paragrafi 5.3 (Responsabile Funzione Antiriciclaggio), 5.4 (Organismo di Vigilanza) e 5.5 (Altri istruttori della segnalazione)</p>
<b>Organismo di Vigilanza</b>	<p>L'Organismo nominato ai sensi del d.lgs. 231/2001, in materia di responsabilità amministrativa degli enti.</p> <p>Tale Organismo opera con il ruolo di Istruttore (cfr. paragrafo 3.4), nei casi in cui le segnalazioni abbiano ad oggetto la violazione del Modello Organizzativo adottato da BANCA ETICA o siano violazioni riconducibili al d.lgs. 231/2001</p>
<b>A.N.A.C.</b>	<p>Autorità Nazionale Anti Corruzione. L'Autorità nazionale designata dallo Stato italiano a ricevere le segnalazioni esterne e a dare riscontro alla persona segnalante</p>
<b>A.A.I.</b>	<p>Autoridad Independiente de Protección del Informante. L'Autorità nazionale designata dallo Stato spagnolo a ricevere le segnalazioni esterne e a dare riscontro alla persona segnalante.</p> <p>Si tratta dell'Autorità equivalente dell'A.N.A.C. italiana</p>

## 5. Ruoli e Responsabilità

L'emanazione della normativa e il presidio del processo richiede una chiara identificazione di ruoli e responsabilità, di seguito indicata<sup>4</sup>.

### 5.1. Responsabile della Funzione Internal Audit

Il Responsabile della Funzione Internal Audit interviene quale Gestore Diretto, responsabile del sistema interno di segnalazione, con il compito di:

- a) ricevere, esaminare e valutare la segnalazione;
- b) indirizzare la segnalazione verso eventuali altre Funzioni interessate;
- c) compiere una valutazione preliminare di procedibilità, ammissibilità della segnalazione e della sua apparente (*prima facie*) fondatezza in considerazione di quanto previsto nell'ambito del presente Regolamento. Esso ha l'obbligo di dare un primo riscontro al Segnalante circa l'accoglimento o il rigetto della Segnalazione, o l'eventuale smistamento alla Funzione interessata;
- d) gestire le Segnalazioni, lo svolgimento dell'istruttoria e la chiusura delle indagini: è responsabile del loro esito, attivando la direzione aziendale per l'eventuale irrogazione di sanzioni ed è tenuto a fornire riscontro al Segnalante dell'esito della procedura di segnalazione
- e) assicurare il corretto funzionamento delle procedure;
- f) riferire direttamente e senza indugio al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale le informazioni oggetto di segnalazione ove rilevanti.

Quale responsabile del sistema interno di segnalazione, ha altresì il compito di redigere una relazione annuale sul corretto funzionamento del sistema interno di segnalazione, contenente informazioni aggregate sulle risultanze dell'attività svolta a seguito delle segnalazioni ricevute, approvata dal Consiglio di Amministrazione e messa a disposizione del personale della Banca.

### 5.2. Responsabile della Funzione Compliance

Il Responsabile della Funzione Compliance interviene come Gestore Alternativo (o Funzione di Riserva) qualora il responsabile del sistema interno sia il presunto responsabile della violazione o abbia un potenziale interesse correlato alla segnalazione tale da compromettere l'imparzialità di giudizio.

---

<sup>4</sup> Per tutti i Responsabili incaricati per la gestione del canale interno dovrà essere prevista una notifica di nomina e cessazione all'*Autoridad Independiente de Protección del Informante (A.A.I.)* "o le autorità o organi autonomi corrispondenti"

In questo caso, la Funzione Compliance assumerà i compiti propri della Funzione Internal Audit quale Responsabile del sistema di segnalazione.

### **5.3. Responsabile della Funzione Antiriciclaggio**

Il Responsabile della Funzione Antiriciclaggio interviene nella fase di svolgimento dell'istruttoria e fornisce supporto al Gestore della Segnalazione qualora la stessa attenga a fatti e/o comportamenti che possono comportare la violazione della normativa antiriciclaggio ai sensi del d.lgs.231/2007.

### **5.4. Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza interviene nella fase di svolgimento dell'istruttoria e fornisce supporto al Gestore della Segnalazione qualora la stessa riguardi fatti e/o comportamenti che possono comportare le responsabilità della Banca ex d.lgs. 231/01.

### **5.5. Altri istruttori della segnalazione**

Possono intervenire nella gestione dell'istruttoria altri soggetti espressamente individuati dal Gestore della Segnalazione, designati per specifiche segnalazioni in funzione del possesso di particolari competenze o in base ad un'esigenza specifica, previa acquisizione della dichiarazione di impegno di cui all'**Allegato A**.

## 6. Normativa di riferimento

Il presente Regolamento si basa sui seguenti riferimenti normativi:

### **Normativa europea di riferimento:**

- CRD IV 2013/36 UE (obblighi per le banche di dotarsi di sistemi interni di segnalazione delle violazioni (c.d. whistleblowing);
- Direttiva 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione;
- Regolamento UE 679/2016 in tema di privacy e successive disposizioni (GDPR) e normative privacy nazionali;

### **Normativa italiana di riferimento:**

- Testo Unico Bancario, art. 52-bis (attività bancaria);
- Testo Unico Finanziario, art. 4-undecies (servizi di investimento market abuse);
- D.lgs. 231/2007, art. 48 (Antiriciclaggio)
- Decreto legislativo n.231/2001 recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di responsabilità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n.300";
- D.lgs. n.24/2023 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali";
- Linee Guida whistleblowing di ANAC: Linee guida approvate da ANAC con Delibera n.311 del 12 luglio 2023 in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne;
- Regolamento per la gestione segnalazioni esterne e per l'esercizio del potere sanzionatorio di ANAC: Regolamento adottato da ANAC con delibera n.301 del 12 luglio 2023.

### **Normativa spagnola di riferimento:**

- Código Penal (artículo 31 bis);
- Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del

- terrorismo (artículo 26 bis);
- Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los
- derechos digitales (artículo 24);
- Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de hombres y mujeres (artículo 48);
- Ley 2/2023 Reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.

**e più in generale:**

- Codice Etico di BANCA ETICA
- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da Banca Etica ai sensi del d.lgs.231/2001;
- Contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti applicabili al personale ed eventuale normativa locale equipollente;
- Regolamentazione interna.

## 7. Soggetti segnalanti e altri destinatari delle misure di protezione

Il Regolamento Whistleblowing distingue due categorie di soggetti <sup>5</sup> cui si dovranno applicare le garanzie e misure di protezione come richiamate nel paragrafo 7 del presente Regolamento:

- i. il whistleblower (o segnalante, in senso stretto), cioè la persona fisica che effettua la segnalazione e la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
- ii. gli altri soggetti che, pur non avendo effettuato direttamente la segnalazione, sono comunque ritenuti meritevoli di protezione.

Tutti i soggetti ricompresi nella categoria i) e ii) sono tutelati dalle disposizioni di cui al presente Regolamento.

Le tutele ivi previste dovranno essere applicate anche nel caso di segnalazione anonima, qualora venisse successivamente identificato il nome dell'informatore.

### 7.1. Soggetti segnalanti (whistleblower)

Tra i soggetti che appartengono alla categoria dei whistleblower che possono effettuare una Segnalazione ai sensi del presente Regolamento, rientrano:

- a) Lavoratori subordinati e autonomi, nonché collaboratori, liberi professionisti e consulenti che svolgono la propria attività lavorativa presso la Banca, anche durante il periodo di prova;
- b) Azionisti e membri dell'organo di amministrazione, direzione o vigilanza, inclusi gli amministratori non esecutivi, della Banca e coloro che esercitano tali funzioni in via di mero fatto;
- c) Tirocinanti, anche non retribuiti, e volontari, che prestano la propria attività presso la Banca;
- d) Lavoratori o collaboratori di appaltatori, subappaltatori e fornitori, di ogni società della Banca;

---

<sup>5</sup> Nei paragrafi 7.1 e 7.2 sono riportati in dettaglio i soggetti individuati all'articolo 4 della Direttiva 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, recepita per attuazione da Italia e Spagna.

- e) Ex dipendenti;
- f) Candidati ad una posizione lavorativa presso la Banca, che abbiano acquisito le informazioni sulle violazioni durante il processo di selezione o in altre fasi della trattativa precontrattuale, e che potrebbero subire ritorsioni.

## **7.2. Altri soggetti destinatari delle misure di protezione**

Rispetto agli ulteriori soggetti destinatari delle misure di protezione, sono tutelati dal Regolamento Whistleblowing e meritevoli di protezione anche:

- a) i facilitatori;
- b) i terzi connessi con le persone segnalanti e che potrebbero rischiare ritorsioni in un contesto lavorativo, quali, colleghi o parenti delle persone segnalanti<sup>6</sup>;
- c) gli enti di proprietà della persona segnalante o per la quale essa ha lavorato nonché gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo.

---

<sup>6</sup> Ai sensi dell'art. 3, comma del d.lgs.24/2023, si tratta nello specifico di:

- persone che sono collegate all'informatore segnalante che potrebbero subire ritorsioni in un contesto lavorativo, come i colleghi di lavoro che abbiano con la persona un rapporto abituale o ricorrente;
- persone del medesimo contesto lavorativo che siano legate al segnalante da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;



## 8. I canali di segnalazione e le modalità di segnalazione

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento Whistleblowing, le segnalazioni possono essere comunicate per mezzo di canali distinti (da utilizzare alle condizioni che verranno di seguito specificate) come di seguito elencati:

- canale interno alla Banca;
- canale esterno, istituito e gestito dall'Autorità Nazionale competente<sup>7</sup>.

Rimane sempre ferma la possibilità di effettuare denunce all'Autorità Giudiziaria e Contabile.

Di seguito si fornisce il dettaglio delle procedure per comunicare una segnalazione, in relazione al canale di segnalazione che verrà utilizzato dal segnalante.

### 8.1. La segnalazione interna: il Modello organizzativo definito da Banca Etica

#### 8.1.1. Strumenti supporto del processo: la Piattaforma informatica

Banca Etica ha scelto di adottare una Piattaforma per la ricezione e gestione delle segnalazioni che è in grado di garantire, con modalità informatiche e tecniche di criptazione dei dati, la riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Tale Piattaforma è raggiungibile al seguente link: <https://bancaetica.azurewebsites.net/>

La Piattaforma consente di raccogliere le segnalazioni in forma scritta, garantendo sempre l'anonimato del segnalante e fornisce la possibilità per il Responsabile del sistema di

---

<sup>7</sup> Per i destinatari sottoposti al diritto italiano, che si riferiscono al d.lgs.24/2023, l'Autorità coincide con l'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC); per i destinatari sottoposti al diritto spagnolo, che si riferiscono alla Ley 2/2023, l'Autorità di riferimento sarà l'Autoridad Independiente de Protección del Informante (A.A.I.) "o le autorità o organi autonomi corrispondenti".

segnalazione di dialogare con la persona Segnalante in seguito alla ricezione della Segnalazione e nel corso degli accertamenti interni (anche se la stessa vorrà mantenere il proprio anonimato).

Ogni comunicazione con la persona Segnalante deve avvenire all'interno della Piattaforma al fine della conservazione sicura dei dati relativi a ciascuna Segnalazione. A tal fine, ogni Responsabile del sistema di segnalazione ha in dotazione una credenziale univoca di accesso alla Piattaforma che è tenuto a NON rivelare a terzi.

Ogni segnalazione interna dovrà essere archiviata e conservata nella Piattaforma. Tale Piattaforma funge pertanto da Libro-Registro delle informazioni ricevute e delle ricerche interne a cui tali informazioni abbiano dato luogo.

## 8.1.2. Forme e caratteristiche della segnalazione

La segnalazione interna deve essere indirizzata in via esclusiva al Soggetto Ricevente (Gestore Diretto o Gestore Alternativo) e può essere effettuata, preferibilmente, **in forma scritta**, con le modalità informatiche di descritte nel dettaglio dell'**Allegato B**.

**Al termine dell'inserimento della segnalazione, la Piattaforma genererà un codice numerico (composto da dieci cifre).**

**Si raccomanda pertanto al Segnalante di prendere periodicamente visione della piattaforma, poiché le comunicazioni e le richieste di integrazione documentale da parte del Soggetto Ricevente, ritenute necessarie per poter procedere, verranno comunicate tramite la stessa.**

**Si precisa che, in caso di smarrimento di tale codice, il Segnalante non può effettuare l'accesso alla segnalazione. Il codice, infatti, non può essere replicato. Si rammenta quindi che è onere del segnalante averne adeguata cura. In caso di smarrimento del codice, diventa onere del segnalante far presente al Soggetto Ricevente tale situazione, comunicando ogni informazione utile in merito alla segnalazione di cui ha smarrito il codice.**

Ove non sia possibile procedere con la segnalazione in forma scritta, la segnalazione interna può avvenire anche in **forma orale**, su richiesta del Segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole e presso i locali della Banca, da essa individuati. Tale richiesta deve essere formulata attraverso la Piattaforma medesima.

In questo caso, un soggetto interno al Gestore Diretto o al Gestore Alternativo (in caso di segnalazione al primo) guiderà il Segnalante nella compilazione della segnalazione nella

Piattaforma, al fine di una adeguata gestione della stessa. In alternativa, previo consenso del Segnalante, la documentazione della segnalazione verrà garantita verbale dell'incontro, con facoltà del Segnalante può verificarlo, rettificarlo e confermarlo mediante sottoscrizione prima del suo inserimento nella Piattaforma.

**In nessun caso, chi fornisce supporto al Segnalante NON potrà mantenere il codice numerico della segnalazione generato dalla Piattaforma, che rimarrà nella esclusiva disponibilità del Segnalante.**

\*\*\*

Si ricorda che la **Segnalazione interna dovrà avere come oggetto uno degli ambiti oggettivi rilevanti come riportati nel precedente paragrafo 2.2.2.**

La Segnalazione deve essere completa ed esaustiva per permettere la verifica della sua fondatezza da parte del Gestore della segnalazione. Il Segnalante, pertanto, ancor più se volesse mantenere il proprio anonimato è tenuto a fornire tutti gli elementi disponibili e utili a consentire al Gestore della Segnalazione e agli istruttori di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto della Segnalazione, quali, a titolo esemplificativo:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti oggetto della segnalazione;
- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto della segnalazione;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il/i soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati (ad es. qualifica, sede di servizio in cui svolge l'attività);
- ogni altra informazione che possa fornire utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- gli eventuali documenti a supporto della segnalazione.

I requisiti sopra descritti non devono necessariamente essere rispettati contemporaneamente, in considerazione del fatto che la persona Segnalante può non essere nella piena disponibilità di tutte le informazioni richieste al momento di invio della segnalazione, ma dovranno poter essere ricostruiti nella fase di istruttoria.

I motivi personali o lo status psicologico del Segnalante non rilevano ai fini della presa in carico della Segnalazione.

Qualora la segnalazione venisse presentata ad un soggetto diverso dal Gestore della Segnalazione, come individuato e autorizzato dalla Società, laddove il segnalante dichiari espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia whistleblowing o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione, la segnalazione è considerata “segnalazione whistleblowing” e va trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto interno competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante. Diversamente, se il segnalante non dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele, o detta volontà non sia desumibile dalla segnalazione, detta segnalazione è considerata quale segnalazione ordinaria.

### **8.1.3. I destinatari della segnalazione interna**

Al fine di garantire una gestione imparziale delle Segnalazioni, Banca Etica ha nominato il Responsabile del sistema interno di segnalazione delle violazioni, competente a ricevere le segnalazioni e procedere con l'accertamento del loro contenuto.

Tale Responsabile coincide con il Gestore Diretto (o Soggetto Ricevente) e pertanto svolge sia la FASE DI PRESA IN CARICO sia la FASE DI VALUTAZIONE, come illustrato nel paragrafo che segue.

Per consentire una corretta gestione della segnalazione, viene individuato anche un destinatario alternativo per la ricezione delle segnalazioni (Gestore Alternativo e Funzione di Riserva), che interviene qualora la Segnalazione coinvolga il Ricevente. All'interno della Piattaforma, pertanto, ove ne ricorrano le condizioni, la persona Segnalante potrà indirizzare la Segnalazione direttamente al Gestore Alternativo.

Con apposita comunicazione, il soggetto preposto all'esame e valutazione procede ad informare:

- l'Organismo di Vigilanza, qualora la segnalazione effettuata risulti fondata e attenga a fatti e/o comportamenti che possono comportare le responsabilità della Banca ex d.lgs. 231/01;
- il Responsabile della Funzione Antiriciclaggio, qualora la segnalazione riguardi l'ambito antiriciclaggio.

Ogni soggetto istruttore dovrà sottoscrivere una dichiarazione di impegno a mantenere la riservatezza dell'identità del segnalante e delle informazioni relative alla segnalazione, ove non già previsto dalle norme deontologiche eventualmente applicabili (**Allegato A**).

## 8.1.4. Le fasi di gestione della segnalazione

Nell'ambito della gestione del canale di segnalazione interna, il Gestore Diretto (o il Gestore Alternativo) a cui è affidata la gestione del canale di segnalazione interna, è responsabile della fase di PRESA IN CARICO della segnalazione e svolge le seguenti attività:

- Entro 7 giorni dalla ricezione, rilascia al Segnalante **conferma del ricevimento** della segnalazione mediante la Piattaforma<sup>8</sup> ;
- **Mantiene le interlocuzioni con la persona Segnalante**, a cui possono essere richieste, se necessario, integrazioni alla segnalazione;
- **Da diligente seguito alle segnalazioni ricevute**, avviando tempestivamente l'analisi preliminare della Segnalazione al fine di verificare la conformità della stessa alle norme applicabili e al presente Regolamento, in particolare valutando l'ammissibilità e la fondatezza dell'esposto. Tale **FASE DI PRESA IN CARICO** si potrà concludere alternativamente:
  - con l'archiviazione della segnalazione che non rientri nell'ambito oggettivo del presente Regolamento e qualora manchino le condizioni di procedibilità (cfr. paragrafo 1.1.2.), o
  - con l'apertura della **FASE DI VALUTAZIONE**, finalizzata ad intraprendere ogni più opportuna azione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati.

Il Gestore Diretto, o il Gestore Alternativo nel caso la segnalazione sia indirizzata al primo, è responsabile della FASE DI VALUTAZIONE, in cui è supportato dai Soggetti istruttori di volta in volta competenti sulla base dell'oggetto della segnalazione (possono essere sia istruttori già individuati nell'ambito del presente Regolamento, oppure istruttori individuati ex novo tra i soggetti, interni o esterni<sup>9</sup>, competenti rispetto alla specifica segnalazione). Nel caso di istruttori esterni, laddove per dare seguito alla segnalazione si renda necessaria la condivisione di informazioni relative alla segnalazione idonee a rivelare l'identità del Segnalante, il Gestore, prima di procedere alla condivisione di tali informazioni, provvederà a raccogliere un consenso dal Segnalante alla rivelazione della propria identità secondo le modalità indicate al successivo par. Diritto di Riservatezza.

---

<sup>8</sup> La conferma del ricevimento potrà essere visibile al Segnalante accedendo alla Piattaforma mediante il codice numerico rilasciato in fase di segnalazione.

<sup>9</sup> E' possibile che in tale fase vengano coinvolti soggetti esterni alla Società (ad es. esperti o periti).

**Nel caso in cui la segnalazione riguardasse una violazione del d.lgs.231/2001 o del Modello di Organizzativo, vengono tempestivamente informati i membri dell'Organismo di Vigilanza, quali Soggetti istruttori.**

La FASE DI VALUTAZIONE rappresenta l'insieme delle attività finalizzate a verificare il contenuto delle segnalazioni, in cui va garantita la massima riservatezza circa l'identità del Segnalante e l'oggetto della segnalazione.

Tale fase ha lo scopo principale di verificare la veridicità delle informazioni sottoposte ad indagine e di formalizzare i fatti accertati, attraverso attività di verifica interna con l'utilizzo di tecniche investigative obiettive ed il supporto delle strutture aziendali competenti ed interessate rispetto al contenuto della Segnalazione.

Qualora siano necessarie audizioni del Segnalante (o di altri soggetti interessati, testimoni o periti), le informazioni raccolte e/o i documenti consegnati devono essere archiviati e conservati esclusivamente nella Piattaforma ai fini della tracciabilità delle operazioni svolte.

La FASE DI VALUTAZIONE interna si dovrà concludere con un giudizio circa l'ammissibilità della segnalazione; alternativamente :

- con l'archiviazione della segnalazione inammissibile che risulti priva di fondamento o non sia stato possibile accertare i fatti o per altri motivi;
- con la comunicazione ai referenti aziendali<sup>10</sup> dell'esito dell'istruttoria interna, mediante trasmissione di un Report riepilogativo delle azioni svolte e delle informazioni assunte, nel caso in cui la segnalazione risulti fondata e i fatti in essa segnalati siano accertati. In tale Report, verrà dato atto:
  - delle evidenze raccolte;
  - delle informazioni assunte;
  - dei fatti accertati;
  - delle azioni intraprese per l'istruttoria;
  - eventuali azioni mitigative e/o correttive.

A seguito della trasmissione del Report, potranno essere definite ed intraprese dalla Società azioni mitigative e/o correttive, oltre a quelle volte a comminare, se del caso, sanzioni disciplinari in linea con quanto previsto dalla normativa applicabile, dai contratti collettivi di

---

<sup>10</sup> Il Gestore diretto (o il Gestore Alternativo) informa tempestivamente gli Organi (CdA e Collegio Sindacale) nei casi in cui si siano verificate violazioni di particolari gravità, nonché il Direttore Generale (in qualità di capo del personale) affinché valutino l'eventuale adozione di provvedimenti decisionali e disciplinari di rispettiva competenza.

lavoro di riferimento e dalle procedure applicabili a tutela degli interessi della Società (ad es. provvedimenti disciplinari, azioni giudiziarie, interruzione del rapporto in essere).

**Durante la FASE DI VALUTAZIONE, il Gestore Diretto o il Gestore Alternativo continueranno a mantenere rapporti con il Segnalante, informandolo sullo stato di avanzamento dell'istruttoria, almeno con riferimento ai principali snodi decisionali.** Al fine di garantire la massima trasparenza nella gestione della segnalazione, il Whistleblower potrà sempre accedere alla Piattaforma e conoscere lo *status* di lavorazione della segnalazione, **utilizzando il codice numerico che viene generato dalla Piattaforma al termine dell'inserimento della segnalazione.**

**Entro tre mesi dalla data dell' avviso di ricevimento, il Gestore Diretto o il Gestore Alternativo dovranno fornire un riscontro al Segnalante, informandolo del seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione. In ogni caso, terminata l'istruttoria, il Gestore Diretto o il Gestore Alternativo comunicheranno al Segnalante l'esito finale della procedura di segnalazione, che consentirà di chiudere la segnalazione nella Piattaforma, ai fini della corretta conservazione della documentazione.**

## 8.2. La segnalazione esterna: il canale ANAC/AAI<sup>11</sup>

Ove ricorrano specifiche condizioni, il Segnalante può effettuare una segnalazione attraverso un canale esterno.

**La segnalazione esterna può essere effettuata quando ricorre una delle seguenti condizioni:**

- il canale interno, pur essendo obbligatorio, non è attivo o non è conforme a quanto prescritto dalla legge;
- il Segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che l'Organizzazione non darebbe efficace seguito alla segnalazione interna oppure intravede un rischio concreto di ritorsione in caso di segnalazione interna;
- la persona Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

---

<sup>11</sup> Per i destinatari sottoposti al diritto spagnolo, che si riferiscono alla Ley 2/2023, l'Autorità di riferimento sarà l'Autoridad Independiente de Protección del Informante (A.A.I.) "o le autorità o organi autonomi corrispondenti"

Il ricorso alla segnalazione esterna è, pertanto, residuale<sup>12</sup>, rispetto alla segnalazione interna.

È onere della persona segnalante valutare la ricorrenza di una delle situazioni elencate sopra prima di procedere ad effettuare una segnalazione esterna.

Le segnalazioni esterne sono effettuate dal Segnalante direttamente all'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC)<sup>13</sup>, mediante i canali appositamente predisposti. Si tratta di:

- Piattaforma informatica, accessibile al seguente al seguente url:

<https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#/>

- Segnalazioni orali
- Incontri diretti fissati entro un termine ragionevole

Nel sito istituzionale di ANAC, cliccando il link alla pagina dedicata, si accede al servizio dedicato al “*whistleblowing*” (<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>), ove si trovano indicazioni chiare e facilmente accessibili relative al canale, ai soggetti competenti cui è affidata la gestione delle segnalazioni, nonché alle procedure.

---

<sup>12</sup> Le condizioni non sussistono per i destinatari sottoposti al diritto spagnolo, in quanto la Ley 2/2023 non prevede un carattere di residualità per il segnalante che intende adire direttamente il canale esterno.

<sup>13</sup> Per i destinatari del Regolamento sottoposti al diritto spagnolo, che si riferiscono alla Ley 2/2023, l'Autorità di riferimento sarà l'Autoridad Independiente de Protección del Informante (A.A.I.) “o le autorità o organi autonomi corrispondenti” e si dovrà fare riferimento ai canali e alle procedure pubblicate dall'Autorità medesima.



## 9. Garanzie e misure di protezione del segnalante

L'intero processo di ricezione e gestione delle Segnalazioni deve garantire i diritti del Segnalante.

A tale scopo, in conformità alla normativa vigente, Banca Etica non solo ha previsto la facoltà di invio di Segnalazioni anonime, ma ha altresì previsto garanzie e misure per la tutela del Segnalante, che saranno applicate qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- la violazione rientra nell'ambito oggettivo di applicazione della normativa (di cui si fornisce dettaglio nel paragrafo 1.1.2);
- la violazione riguarda comportamenti, atti o omissioni idonei a ledere o pregiudicare l'interesse pubblico o l'integrità della Società;
- sussistono fondati motivi<sup>14</sup> che portino il segnalante a ritenere verosimile l'esistenza di un comportamento illecito o di una violazione.

Nel caso non fosse possibile riscontrare tali requisiti, la segnalazione verrà archiviata e ne verrà informato il Segnalante, come descritto al precedente paragrafo 6.2.4.

Le misure di protezione di cui al presente Regolamento non sono garantite quando:

- è accertata, anche con sentenza di primo grado non definitiva, la responsabilità penale della persona Segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia;
- è accertata la responsabilità civile della persona Segnalante, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

### 9.1. Diritto di riservatezza

L'identità della persona Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, **senza il consenso espresso della stessa persona segnalante**, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli

---

<sup>14</sup> Cfr. Art. 16 d.lgs.24/2023. Sullo stesso tema si veda il Considerando 32 della Direttiva, il quale precisa che "Tale requisito è una garanzia essenziale contro le segnalazioni dolose e futili o infondate, in modo da garantire che le persone che, al momento della segnalazione, hanno fornito deliberatamente e scientemente informazioni errate o fuorvianti, siano escluse dalla protezione. Al tempo stesso, tale requisito assicura che la persona segnalante continui a beneficiare della protezione laddove abbia effettuato una segnalazione imprecisa in buona fede. (...). I motivi che hanno indotto le persone segnalanti a effettuare la segnalazione dovrebbero essere irrilevanti al fine di decidere sulla concessione della protezione."

articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.

Si ricorda che la tutela della **riservatezza del soggetto Segnalante** viene assicurata anche in ambito giurisdizionale e disciplinare.

La divulgazione dell'identità della persona Segnalante e di qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione dal cui svelamento si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identità del segnalante é ammessa solo qualora ciò rappresenti un obbligo necessario e proporzionato imposto dalla legge applicabile nel Paese di riferimento, nel contesto di indagini da parte delle autorità nazionali o di procedimenti giudiziari, anche al fine di salvaguardare il diritto della difesa della persona coinvolta.

In ogni caso, anche laddove la normativa vigente consentisse la possibilità di rivelare l'identità del Segnalante, **prima della divulgazione di tali informazioni, è necessario acquisire il suo consenso espresso e comunicagli in forma scritta le motivazioni alla base della necessità di disvelare la sua identità.**

La Società è altresì tenuta a tutelare l'identità delle **persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione** fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona Segnalante.

## 9.2. Divieto di ritorsione

Il Modello per la gestione delle segnalazioni di violazioni o condotte illecite definito da Banca Etica impone altresì l'esplicito divieto di adottare qualsiasi forma di ritorsione nei confronti del Segnalante e degli altri soggetti tutelati.

Si considera una **ritorsione** qualsiasi **comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, che provoca o può provocare alla persona segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.**

Si riportano nel seguito alcune fattispecie che costituiscono ritorsioni:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;

- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Per godere della protezione:

- a) il Segnalante deve ragionevolmente credere, alla luce delle circostanze del caso concreto e dei dati disponibili al momento della segnalazione, che le informazioni sulle violazioni segnalate siano veritiere. Non sono sufficienti semplici supposizioni o voci di corridoio, così come notizie di pubblico dominio;
- b) il soggetto abbia segnalato fatti pur non essendo certo del loro effettivo accadimento o riportando anche fatti inesatti per via di un errore genuino o comunque quando si tratta di sospetti fondati;
- c) la segnalazione deve rientrare nell'ambito oggettivo e deve essere stata effettuata sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente;
- d) deve esserci uno stretto collegamento tra la segnalazione e il comportamento/anno/omissione sfavorevole subito - direttamente o indirettamente- dalla persona segnalante.

Nel caso in cui il Segnalante o un altro soggetto tutelato, di cui al precedente paragrafo 3.1, ritenesse di avere subito una ritorsione, si raccomanda di trasmettere la comunicazione all'Autorità Nazionale Anti Corruzione, competente per gli accertamenti che la legge attribuisce all'Autorità (o all'A.A.I. spagnola "o le autorità o organi autonomi corrispondenti") nei modi da questa definiti.<sup>15</sup> È importante, quindi, che chi ha subito una ritorsione non trasmetta la comunicazione a soggetti diversi da ANAC (o dall'A.A.I. "o le autorità o organi autonomi

---

<sup>15</sup> ANAC prevede che la segnalazione della ritorsione sia comunicata attraverso il modulo della piattaforma informatica disponibile nel sito istituzionale di ANAC, come indicato nel precedente paragrafo 8.2 (La segnalazione esterna: il canale ANAC/AAI).

corrispondenti”) per non vanificare le tutele che la legge garantisce, prima fra tutte, la riservatezza.

Tale disciplina non si applica, per definizione, alle segnalazioni anonime essendo preordinata a tutelare il segnalante da rischi di ritorsioni. Tuttavia, essa può trovare applicazione qualora a seguito di una segnalazione anonima venga svelato il nome dell’informatore, che potrà chiedere di avvalersi della tutela prevista dal decreto.

### **9.3. Trattamento dei dati personali**

Nell’ambito della gestione delle segnalazioni, Banca Etica tratta i dati personali dei soggetti Segnalanti ed eventualmente di altre categorie di soggetti interessati indicati da questi negli esposti presentati.

La Società si configura come autonomo Titolare del trattamento ed assicura il rispetto dei principi fondamentali e degli obblighi derivanti dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR):

- alla luce del principio di «liceità, correttezza e trasparenza», al Segnalante viene resa specifica Informativa sul trattamento dei dati personali, in cui vengono presentate le informazioni principali relative al trattamento (ad es. la finalità, i tempi di conservazione dei dati personali, le basi di liceità del trattamento, le categorie di dati personali trattati ed i soggetti coinvolti nel trattamento), nonché vengono illustrati i diritti del Segnalante e le relative modalità di esercizio;
- alla luce del principio di «minimizzazione», vengono raccolti esclusivamente i dati personali necessari per il perseguimento delle finalità. In caso di raccolta accidentale di dati non necessari, questi vengono immediatamente cancellati;
- alla luce del principio della «limitazione della conservazione», le segnalazioni e tutta la documentazione che costituisce la pratica non possono essere utilizzate oltre i termini di conservazione stabiliti internamente: il termine di conservazione è fissato in anni 5 (cinque)<sup>16</sup> dalla comunicazione al Segnalante dell’esito finale della procedura di segnalazione.

Gli ulteriori adempimenti posti in essere dalla Società in qualità di titolari sono:

- il censimento nel registro delle attività di trattamento tenuto dalla Società in qualità di titolare (sulla base dell’art. 30 GDPR);

---

<sup>16</sup> Il termine di conservazione previsto dal d.lgs. 24/2023 (normativa italiana) è di anni 5 (cinque), mentre quello previsto dalla Ley 2/2023 vigente in territorio spagnolo è fissato in massimo anni 10 (dieci). Banca Etica, quale unico titolare del trattamento, in applicazione del principio di "limitazione della conservazione", ha deciso pertanto di utilizzare il termine più ridotto di conservazione indicato dalla normativa italiana (art. 14, d.lgs.24/23).

- l'esecuzione della valutazione di impatto (DPIA) ai sensi dell'art. 35 GDPR, relativamente al trattamento di gestione delle segnalazioni svolto per il tramite della Piattaforma informatica, necessaria in quanto il trattamento può comportare rischi elevati per i diritti e le libertà delle persone interessate;
- la designazione del personale, dei membri dell'Organismo di Vigilanza o di altri eventuali istruttori coinvolti nella gestione delle segnalazioni, quali soggetti autorizzati a trattare i dati personali (ai sensi dell'art. 29 GDPR);
- la designazione dei fornitori di servizi coinvolti nel processo di gestione delle segnalazioni in qualità di responsabili del trattamento dei dati (ai sensi dell'art. 28 GDPR), in particolare del fornitore della Piattaforma per la raccolta delle segnalazioni.

## 10. Sanzioni

La mancata osservanza del presente Regolamento e delle misure di tutela ivi previste comporta la possibilità di applicazione, da parte di Banca Etica del proprio sistema disciplinare interno, in linea con quanto previsto dalla normativa giuslavoristica nazionale applicabile e dai contratti collettivi di lavoro di riferimento, ove presenti.

La Società si riserva il diritto di intraprendere eventuali iniziative, anche in sede giurisdizionale, nel pieno adempimento delle previsioni normative vigenti ed applicabili. In particolare, il presente Regolamento lascia impregiudicata la responsabilità penale, civile e disciplinare del Segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria, nei casi di dolo o colpa grave.

Si segnala che non è punibile la Società o la persona che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto<sup>17</sup>, o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali, ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta, allorché sussistono entrambe le seguenti condizioni:

- al momento della rivelazione o diffusione vi siano fondati motivi per ritenere che le informazioni siano necessarie per far scoprire la violazione
- la segnalazione sia stata effettuata nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente per beneficiare delle tutele (fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni fossero vere e rientrassero tra le violazioni segnalabili ai sensi della legge; segnalazioni, interne ed esterne, effettuate nel rispetto delle modalità e delle condizioni dettate dalla legge).

Oltre alle sanzioni interne all'ente, nei casi espressamente previsti dalla normativa anche ANAC/AAI potrà applicare alle persone fisiche o giuridiche eventuali sanzioni amministrative pecuniarie, come previste dalla normativa vigente e nel rispetto dei propri Regolamenti.

---

<sup>17</sup> Il riferimento esclude la diffusione di informazioni classificate, o informazioni coperte dal segreto professionale o medico, o riguardanti le deliberazioni e gli organi giurisdizionali, per i quali resta ferma l'applicazione delle disposizioni di legge applicabili.

## 11. Formazione

Banca Etica prevede la definizione di una formazione dedicata alla divulgazione del contenuto del presente Regolamento al fine di assicurare a tutto il personale di conoscere il Modello organizzativo definito dalla Banca e la normativa di riferimento.

Nello specifico, tale formazione riguarda in primis il personale coinvolto nella gestione delle segnalazioni interne, in qualità di Gestore Diretto (Responsabile Funzione Internal Audit), Gestore Alternativo (Responsabile Funzione Compliance) o Istruttore (Responsabile AML e membri dell'Organismo di Vigilanza) e, in via generale, a tutto il personale, sia in lingua italiana che spagnola, rispettivamente per il personale delle succursali italiane e spagnole.

Tale formazione sarà nuovamente erogata laddove si dovesse rendere necessaria (ad esempio, su richiesta espressa del personale o in caso di variazione dei soggetti che sono coinvolti nella gestione delle segnalazioni).

## 12. Adozione del Regolamento e successivi aggiornamenti

Il presente Regolamento è adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione di BANCA ETICA, il quale può disporre la revisione all'occorrenza, nel caso di cambiamenti interni rilevanti nonché di nuove disposizioni normative.

E' altresì facoltà della Funzione Compliance richiedere aggiornamenti del presente Regolamento per le occorrenze ritenute opportune.

## 13. Allegati

ALLEGATO "A" - "DICHIARAZIONE DI IMPEGNO"

ALLEGATO "B"- MANUALE DI UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA